

3. Ai fini della presente legge, con il termine « cyberbullismo » si intende qualunque comportamento o atto rientrante fra quelli indicati al comma 2 e perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti telematici o informatici.

4. Ai fini della presente legge, per « gestore del sito *internet* » si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete *internet*, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 3.

ART. 2.

(Istanza a tutela delle persone offese).

1. Chiunque, anche minore di età, abbia subito un atto di cyberbullismo, ovvero il genitore o il soggetto esercente la responsabilità genitoriale sul minore medesimo, può inoltrare al titolare del trattamento, al gestore del sito *internet* o del *social media*, un'istanza per l'oscuramento, la rimozione, il blocco dei contenuti specifici rientranti nelle condotte di cyberbullismo, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (*Uniform resource locator*), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.

2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito *internet* o del *social media*, l'interessato può ri-

volgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Chiunque, anche minore di età, abbia commesso taluno degli atti rientranti nelle condotte di cyberbullismo di cui alla presente legge, ovvero il genitore o il soggetto esercente la responsabilità genitoriale sul minore medesimo, può inoltrare, per finalità riparative, l'istanza di cui al comma 1.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i gestori dei siti *internet* devono dotarsi, qualora non le abbiano già attivate, di specifiche procedure per il recepimento e la gestione delle istanze di oscuramento, rimozione o blocco di cui al comma 1 del presente articolo, dandone informazione tramite avvisi chiari e di facile individuazione.

ART. 3.

(Piano di azione integrato).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione